

Letto, confermato e sottoscritto

ORIGINALE

IL SINDACO  
Tomasi Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Fabio Gregorini

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
  - ° mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267) sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n 4, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 12/02/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Samanta Cavagni

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**


che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/02/2026 al 27/02/2026;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esegibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 12/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



**COMUNE di TEMÙ'**  
Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE N. 03**  
**del 08.01.2026**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** QUANTIFICAZIONE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2025 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **OTTO** del mese di **GENNAIO** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO  
CATTANEO ALBERTO  
ZANI OTTAVIO

Sindaco  
Vice-Sindaco  
Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Corrado Tomasi, Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1° SEMESTRE  
DELL'ANNO 2025 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.  
267)..**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** l'articolo 159 "Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali" del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

1. *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
2. *Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
  - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
  - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
  - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*
3. *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;*
4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*
5. (...omissis...)

**Visto** l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3/quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali".

**Richiamato** l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

**Precisato** che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

**Tenuto** conto che l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili come sopra elencati;

**Ritenuto** pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il 1° semestre dell'anno 2025 sulla base del fabbisogno di cassa risultante dalle previsioni di competenza dell'esercizio 2024 rilevate dall'ultimo bilancio approvato;

**Visto** vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi degli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge**

**DELIBERA**

1. di quantificare in € 1.939.216,50 l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993 per il 1° semestre 2025 individuate nell'elenco redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario e depositato agli atti;
2. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
3. di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
4. di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
5. di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Sondrio, per i conseguenti adempimenti di legge;
6. di dichiarare, a seguito di separata votazione resa con voto favorevole all'unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Dott. Gregorini Fabio, Responsabile dei servizi amministrativi, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**  
(Dott. Gregorini Fabio)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Armanaschi Renato, Responsabile dei servizi contabili, scolastici, culturali e turistici esprime il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del T.U.E.L. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**  
(Dott. Armanaschi Renato)